

COMUNE DI PALAIA
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DELLA TASSA

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - RIFIUTI URBANI

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - ESCLUSIONI

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE

Articolo 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 9 - CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 10 - UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

Articolo 11 - UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

Articolo 11 *bis* - ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 - RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO

Articolo 16 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 18 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 19 - DICHIARAZIONE

Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 21 - ACCERTAMENTO

Articolo 22 - RISCOSSIONE

Articolo 23 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 24 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 25 - RIMBORSI

Articolo 26 - CONTENZIOSO

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I - OGGETTO DELLA TASSA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, anche per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel territorio comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa da parte dell'Ente ai sensi della vigente normativa.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti

precedenti.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, siti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze (box, cantine, ecc.);
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.
4. I locali destinati a box o garage che non siano pertinenza di abitazioni non predisposte all'uso ai sensi del comma precedente rientrano sempre nella presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma precedente.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto indicato

all'articolo 15 relativo alle riduzioni.

Articolo 4 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva. L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo tra coloro che le utilizzano;

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e/o non domestici, siti nel territorio del Comune.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili che insistono sul suo territorio.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi

dell'articolo 1, comma 645 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
- La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
- La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 (zero/cinquanta) metri quadrati vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

Articolo 8

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e determinate sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito D.P.R. 158/1999), come integrato dal presente regolamento, suddivise in quota fissa e quota variabile, ed articolate in utenze domestiche e non domestiche.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I costi contenuti
5. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui ai commi precedenti, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità alle linee guida ministeriali.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 9 **CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe, avendo particolare riguardo alla volontà di evitare sperequazioni con riferimento ai dati storici del tributo e alla dinamica di evoluzione delle diverse categorie di utenza.

Articolo 10 **UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27-4-1999, n. 158.
3. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo i casi previsti dal seguente comma 2. In particolare il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe al 31 maggio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un valore d'ufficio pari a 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
10. Le porzioni di unità immobiliare a destinazione abitativa regolarmente autorizzate dall'Ufficio Suap a svolgere attività ricettiva di carattere non imprenditoriale (ad esempio b&b, affittacamere non imprenditoriale, casa vacanze) o che svolgono tale attività senza autorizzazione comunale sono considerate utenze domestiche se l'unità immobiliare, o porzione di essa, all'interno della quale viene svolta l'attività ricettiva non è iscritta o iscrivibile catastalmente in categoria speciale quale albergo o agriturismo.
11. Per gli immobili di cui al comma precedente i componenti per la determinazione della quota variabile, fermo restando il numero massimo di 6 componenti attribuibili alle utenze domestiche, sono così determinati:
 - a) Per le unità immobiliari interamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere non imprenditoriale, anche se stagionale, il numero dei componenti è pari al numero di posti letto autorizzati dal Suap o, in caso di esercizio senza autorizzazione, a quelli dichiarati dal contribuente, fermo restando l'esercizio del potere di controllo da parte degli Uffici, ivi ricompresa la possibilità di determinare il numero dei componenti in maniera induttiva sulla base di presunzioni ex art. 2729, del Codice Civile;
 - b) Per le unità immobiliari promiscuamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere imprenditoriale, ciascuna porzione rappresenta un'autonoma utenza ai fini Tari che verrà tassata secondo le regole ordinarie per le utenze domestiche, limitatamente alla parte destinata a civile abitazione, e con le modalità di cui al punto precedente, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata ad attività ricettiva di carattere non imprenditoriale.
12. Ai fini della determinazione della tariffa non si tiene conto dei componenti il nucleo familiare che siano assenti per periodi superiori ad un anno per le seguenti motivazioni:
 - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in Italia,
 - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari,
 - motivi di studio (corso di laurea, Erasmus e dottorati) limitatamente alla durata legale dei corsi.
13. Le situazioni di cui al comma precedente dovranno essere comunicate con apposita modulistica predisposta dall'Ufficio tributi e l'assenza dovrà essere adeguatamente documentata (contratti di lavoro, certificati di ricovero, contratti di affitto in altro comune ecc.). Lo scomputo del componente si applica dall'anno successivo alla presentazione della comunicazione di cui al presente comma, o per l'anno di presentazione stesso, se è possibile dimostrare che la persona era già assente.

Articolo 11
UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del dpr 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccede livelli normali di produttività di rifiuti gestibili dal gestore nell'ambito della privativa comunale, l'Ente potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.
5. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di cui all'Allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'Istat relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice ATECO.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
8. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, l'Ufficio, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente con le modalità di cui al comma 5.
9. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Articolo 11-bis
ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA VARIABILE
PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. A decorrere dall'anno 2022, i locali e le aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani non domestici all'interno dei quali non viene esercitata un'attività produttiva, commerciale o relativa a servizi in genere, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa se vengono rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono relativi ad un'attività imprenditoriale cessata o inattiva o che comunque non svolge all'interno del locale o dell'area in oggetto alcuna attività, nemmeno di deposito o stoccaggio di merci, materia prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti o qualsiasi altro materiale e/o attrezzatura;
 - b) non hanno i requisiti per beneficiare dell'esclusione completa dal pagamento della tassa;
 - c) sono inutilizzati, vuoti e privi di utenze di rete attive.

2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere attestati dal soggetto passivo con la presentazione, entro i termini ordinari, della dichiarazione, corredata di un'autocertificazione della sussistenza dei requisiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta dall'imprenditori individuale oppure dal legale rappresentante dell'ente di natura collettiva;
3. L'agevolazione spetta per la parte dell'anno in cui si concretizzano i requisiti di cui al comma 1.
4. Per i controlli e l'accertamento si applicano gli ordinari poteri previsti in capo all'Ente.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani non domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI giornaliera è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. Per le occupazioni temporanee rilevanti ai fini del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, desintati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il pagamento del predetto canone sostituisce la Tassa giornaliera di cui al presente articolo.

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili. E' comunque soggetto alla TARI il vano caldaia delle abitazioni;
 - d) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; L'Ufficio Tributi applica l'esenzione di cui alla presente lettera previo parere positivo dell'Ufficio Edilizia Privata, limitatamente alle utenze interessate da interventi di manutenzione straordinaria. In caso di parere negativo, l'esclusione non trova applicazione e il parere verrà notificato al contribuente da parte dell'Ufficio Tributi;
 - f) unità immobiliari oggettivamente inutilizzabili (inabitabili, inagibili, senza allacciamenti ai servizi);
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - m) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, legnaie e fienili;
 - n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi;
 - o) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di

utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15 **RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO**

1. La tariffa è ridotta dell'80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le utenze beneficiano di una riduzione del 70% della tariffa se situate oltre 1.000 metri dal cassonetto ubicato nella zona perimetrata e di fatto servita (centro abitato).
3. Le utenze ubicate fuori dal perimetro dell'area di raccolta e di fatto servita (insediamenti sparsi) beneficiano di una riduzione del 70% della tariffa se la distanza dell'edificio dal punto più vicino di conferimento è superiore ai 2.000 metri.
La distanza è misurata considerando la linea retta che intercorre tra il cassonetto dei rifiuti e i locali posseduti o detenuti dall'utente.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno mantenute alle utenze che ne usufruivano alla data del 31/12/2016 fino all'avvenuta introduzione del servizio di raccolta porta a porta con tariffa puntuale.

Articolo 16 **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa viene ridotta del 30% in caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria/variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato; tale riduzione non si cumula con la riduzione prevista per unico occupante;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, con le seguenti condizioni:
 - l'utilizzo non superiore 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La tariffa viene ridotta del 66,67% per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questa riduzione non si cumula con quelle indicate nel comma 3 del presente articolo.
3. La tariffa della parte variabile viene ridotta del 10% per le utenze domestiche dei

cittadini residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l'utilizzo del biocomposter. Il biocomposter è fornito dall'amministrazione comunale alle utenze domestiche, previa apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente del Comune. E' possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche simili a quello fornito dal comune. L'amministrazione comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca della riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, esclusa quella di cui al comma 2, competono su istanza dell'interessato e devono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione entro il termine di presentazione della stessa; in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. E' prevista una riduzione pari all'11%, sia della quota fissa che di quella variabile, per le utenze domestiche composte da un solo componente, sostenuta con mezzi di bilancio ai sensi del comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Articolo 17 **RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta del 15% nei confronti delle aziende agrituristiche autorizzate, considerata la localizzazione in area agricola e quindi la diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e devono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione entro il termine di presentazione della stessa; in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. È prevista una riduzione della tariffa nella misura del 35% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle Slot machine installate nei propri locali, a decorrere dalla data di presentazione dell'autocertificazione di cui all'ultimo punto del presente comma. Per poter beneficiare di tale riduzione, che ha valore per l'anno nel corso del quale è avvenuta la dismissione e per quello successivo, occorre che le slot machine risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12 dell'anno precedente e che le stesse siano definitivamente dismesse. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla

parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Dlgs. n. 152/2006, senza tuttavia ricorrere integralmente al mercato ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Per "riciclo" s'intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione tariffaria è graduata in base alla percentuale di produzione di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale annuo di rifiuti prodotti, come di seguito indicato:

- 20% di riduzione della parte variabile della tariffa = dal 30 % al 40 % di rifiuti avviati al riciclo
- 30% di riduzione della parte variabile della tariffa = dal 40 % al 60 % di rifiuti avviati al riciclo
- 40% di riduzione della parte variabile della tariffa = produzione maggiore del 60 % di rifiuti avviati al riciclo.

La percentuale di produzione di rifiuti di cui al periodo precedente è pari al rapporto tra la quantità che il contribuente ha dichiarato di aver avviato al riciclo e la produzione annua stimata di rifiuti, pari al prodotto tra il coefficiente presunto di produzione dei rifiuti (Kd) della categoria di utenza non domestica di appartenenza approvato con la delibera tariffaria per l'anno solare di riferimento e la superficie soggetta a tassazione.

La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegata la seguente documentazione idonea a dimostrare l'effettiva destinazione a riciclo dei rifiuti prodotti:

- MUD, con la ricevuta di avvenuta presentazione.
- nel caso in cui il MUD non sia previsto per legge: contratti, fatture, formulari controfirmati a destinazione ecc. La riduzione opera mediante compensazione dell'importo dovuto alla prima scadenza utile.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che effettuano la scelta di ricorrere al mercato per il recupero di tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Dlgs. n. 152/2006 prodotti, nessuno escluso, sono esentate dalla corresponsione della quota variabile. In caso di cessazione anticipata della volontà di ricorrere al mercato, l'utenza torna soggetta alla corresponsione della quota variabile dalla data di comunicazione della volontà al gestore del servizio o, se antecedente, dalla data in cui il servizio di raccolta viene nuovamente attivato. Del ricorso al mercato e dell'eventuale rinuncia allo stesso deve essere data notizia mediante la presentazione della dichiarazione entro i seguenti termini:

- per l'anno di tassazione 2022: entro il 31 maggio 2021;
- per l'anno di tassazione 2023 e successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

Qualora l'utenza non domestica abbia optato per il ricorso al mercato ai sensi del presente comma, se viene rilevato l'utilizzo del servizio pubblico di raccolta la tariffa

variabile verrà recuperata in sede di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e locale di settore.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
6. Nell'ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani non domestici, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 50% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
7. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, magazzini e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
8. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, il soggetto passivo deve presentare:
 - a) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, la dichiarazione con la planimetria delle superfici dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali e copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate;
 - b) entro il termine del 30 giugno di ogni anno la copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate e, qualora variate, le planimetrie delle superfici dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali aggiornate.
9. E' prevista un'agevolazione, consistente nella riduzione del 30% della tariffa applicata, sia per la parte fissa che per quella variabile, ai soggetti inseriti nella categoria "20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante", in applicazione dell'art. 37 della legge 221/2015 5, che prevede l'applicazione di un'agevolazione alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. A decorrere dall'anno 2021 la predetta percentuale di riduzione del 30% è elevata al 50%.
10. Per le nuove utenze non domestiche insediate nel territorio comunale è riconosciuta una riduzione del 30% della parte fissa per l'anno nel corso del quale è avvenuto l'insediamento e per quello successivo. Non rientrano nel campo di applicazione della riduzione di cui al paragrafo precedente le nuove utenze non domestiche che derivano da trasferimenti o dall'attivazione di unità locali relative ad attività imprenditoriali già presenti sul territorio e le nuove utenze non domestiche di attività imprenditoriali derivanti da operazioni straordinarie, ivi ricomprese le cessioni di azienda e le cessioni di partecipazioni societarie, nelle quali è coinvolta almeno un'impresa già attiva sul territorio comunale.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalla TARI, previa presentazione d'istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 per:
- locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze dei nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
 - locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze dei nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
- b) esenzione dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
- c) riduzione del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito procapite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
- d) esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;
- e) riduzione del 50% della tariffa per le Associazioni senza scopo di lucro, circoli, musei aperti al pubblico con ingresso libero e per i gestori degli impianti sportivi di proprietà del Comune;
- f) E' prevista una riduzione, sia della quota fissa che di quella variabile per le utenze domestiche composte da un solo componente, pari all'11% di entrambe le quote, sostenuta con mezzi di bilancio ai sensi del comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
- g) per le imprese iscritte nell'elenco delle Imprese socialmente responsabili della zona Alta Val di Cecina-Valdera che hanno effettuato, nell'anno per il quale viene richiesta la riduzione, un inserimento lavorativo di un soggetto svantaggiato o debole, con un contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi, in base a proposta del servizio sociale professionale dell'Azienda sanitaria Locale o del Centro per l'Impiego è riconosciuta una riduzione della parte fissa della Tariffa TARI dell'80% fino ad un massimo di Euro 800,00 a contribuente. Sono escluse dalla presente agevolazione le cooperative sociali di tipo B e sono fatte salve le agevolazioni già concesse e per le quali la tassa risulti già versata in misura ridotta;
- h) per il solo anno 2020, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del 25% per le imprese che hanno almeno un Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle

categorie "7-Case di cura e riposo", "9-Banche, istituti di credito e studi professionali", "18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "19-Plurilicenze alimentari e/o miste", che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di sospensione. Tale riduzione sarà proposta automaticamente all'interno degli avvisi di pagamento, fatto salvo l'obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento della stessa riduzione, di procedere a richiedere la rettifica di quanto indicato all'interno del modello di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2020. Nel caso di erogazione di una riduzione non spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del periodo precedente, l'Ufficio provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente per l'infedele dichiarazione;

i) esenzione TARI, a decorrere dall'anno 2021, per gli immobili adibiti a caserma o stazione delle forze armate e di polizia ad ordinamento civile o militare;

l) per il solo anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sono previste le seguenti riduzioni della quota variabile della tariffa:

1. 100% a favore delle utenze non domestiche destinate a palestre, anche private, ad impianti sportivi, a teatri e a musei, nonché i circoli ricreativi gestiti da associazioni senza scopo di lucro;

2. 30% a favore delle utenze non domestiche destinate ad attività produttive che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, dei DL. nn. 41/2021 e 73/2021, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "2-Campeggi, distributori di carburante", "7-Case di cura e riposo", "8-Uffici, agenzie" "9-Banche, istituti di credito e studi professionali", "11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze", "13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto", "14-Attività industriali con capannoni di produzione", "15-Attività artigianali di produzione di beni specifici", "18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "19-Plurilicenze alimentari e/o miste", che risultavano attive alla data del 1° gennaio 2021 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di chiusura o restrizione dell'attività.

Tale riduzione sarà proposta automaticamente all'interno degli avvisi di pagamento, fatto salvo l'obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento della stessa riduzione, di procedere a richiedere la rettifica di quanto indicato all'interno del modello di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2021. Nel caso di erogazione di una riduzione non spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del periodo precedente, l'Ufficio provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente per l'infedele dichiarazione;

2. Le richieste di agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con l' Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.

3. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione entro il termine di presentazione della stessa; in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 19 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU/TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, i servizi comunali che hanno contatto con i soggetti passivi TARI (servizi demografici, servizi tecnici, sportello unico attività produttive, servizio polizia locale) consegnano la dichiarazione TARI al contribuente, fermo restando, in caso di omessa consegna, l'obbligo di presentazione della denuncia.
8. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

Articolo 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21
ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. L'amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione interna delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (metri quadrati) e il numero degli occupanti, detentori e proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari dei locali ad uso privato, commerciale o industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari cui venga indirizzata la richiesta sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguente alla numerazione.

Articolo 22
RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in massimo n. 3 rate che verranno stabilite annualmente con Delibera di Giunta Comunale .
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della TARI qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune che elabora una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dell'esito

degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno.

6. L'ufficio provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento preventivamente compilati.
7. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'invio dell'avviso bonario.
8. Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo, è notificato un sollecito di pagamento con spese di notifica pari ad Euro 8,75, come previsto dall'art. 2, comma 1, del Dm. Mef 12 settembre 2012, a carico del contribuente, con indicati i termini e le modalità di pagamento.
9. In caso di omesso o parziale versamento del sollecito di pagamento l'Ufficio tributi notifica al contribuente un avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni ed interessi come previsto dalla legge, da corrispondere in unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica.

Articolo 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 24

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per gli omessi e tardivi pagamenti si applica il ravvedimento operoso previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla metà.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza indicata all'art. 19 (60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree) si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per

la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00.

Articolo 26

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

ELENCO CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie
- 9 Banche, istituti di credito, studi professionali
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21 Discoteche, night club